

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Provincia di Brescia

Repubblica Italiana

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

contratto di affitto di affitto alpeggi di proprieta' comunale siti nel comune censuario di

Saviore dell'Adamello (BS) denominato: Casintia - ai sensi dell'articolo 45 della legge. nr.

203/82.

SCRITTURA PRIVATA

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 25 della Tabella All.B, prevista

dall'articolo 28 del DPR 955/1982.

Rep. n. _____

L'anno duemilaventicinque addi _____ del mese di _____ alle ore _____ in

Saviore dell'Adamello e nella residenza comunale

TRA

Tiziano Gaudiosi, nato a _____ il _____, nella qualità di

Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Saviore dell'Adamello, C.F. nr.

00951760172, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta –

di seguito concedente;

E

_____, nato a _____ il _____ ed ivi residente in Via _____

in qualità di rappresentante della ditta _____ . con sede in _____ in via

_____ C.F. e P. IVA _____ - di seguito concessionario;

assistiti dalla organizzazione professionale agricola alla quale aderiscono, individuata nella

associazione sindacale _____, che con

loro firma legittima l'accordo;

Premesso

- che il concessionario si é dichiarato disposto a stipulare in sede sindacale un contratto di affitto, purchè sia in deroga rispetto alla disciplina di cui alla legge 203 del 3,5,1982, sia per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, i miglioramenti, ecc.

- che le parti, intervenute alla stipula del presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza della disciplina attualmente vigente in materia di contratti agrari ed in particolare ed in particolare circa le norme della legge 203/82, che regolano la durata, la misura del canone, la disciplina dei miglioramenti, ecc.

- che interpretando la comune volontà delle parti comparenti e constatato l'interesse del concessionario di ottenere l'affitto dei terreni per lo svolgimento della attività agricola, i rappresentanti sindacali hanno proposto la stipula del contratto in deroga alla richiamata normativa di cui alla legge 203/82, precisando che la validità delle intese raggiunte é riconosciuta dagli artt. 23 e 29 della legge n.11 del 11,2,1971, conchè dagli artt.45 e 48 della legge 203/82.

- che con deliberazione della Giunta comunale n.6 del 03/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il capitolato di concessione d'uso dei pascoli montani e determinate le modalità di concessione degli stessi;

- che con determinazione n. _____ del _____ 2025 gli alpeggi in oggetto sono stati aggiudicati alla azienda agricola _____.

CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto in appresso:

ART. 1) I sunnominati dichiarano di riconoscere la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2) Il Comune di Savio dell'Adamello c.f. 00951760172, come sopra rappresentato,

concede in affitto alla azienda agricola:

_____, con sede in Via _____,

_____, _____, C.F. e P.IVA _____ gli

alpeggi denominati "Casintia" siti nel Comune di Saviore dell'Adamello (BS), identificati

catastalmente come indicato nell'allegato E) e F) estratto dal Piano dei Pascoli approvato

con delibera di Giunta comunale n.31 del 28.4.2022, per un totale di superficie lorda di

Ettari 88.88.41, di cui pascolativa netta di Ettari 57.01.84, fatti salvi adeguamenti contenuti

in funzione dell'eleggibilità del sistema informatico SISCO di Regione Lombardia.

I dati di eleggibilità ai fini delle domande pac, sono quelli riportati nell'avviso

d'asta pubblica che il concessionario dichiara di ben conoscere ed accettare;

ART. 3) L'affitto viene effettuata ed accettata sotto l'osservanza piena ed assoluta ed

inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal capitolato di

concessione d'uso degli alpeggi e fabbricati rurali in oggetto, approvato con deliberazione

della G.C. 6 del 03/04/2015, depositata presso la Segreteria Comunale che, pur non essendo

allegata materialmente al presente contratto, la parte concessionaria dichiara di ben

conoscere e che qui s'intende integralmente riportata e trascritta.

ART.4) La durata del contratto, in deroga agli artt. 1 e 22 della legge 203/82, viene

concordemente fissata in anni 6 (sei) a decorrere dal xx.xx.2025 per terminare al

31.12.2030 senza alcuna necessità di disdetta, che si intende data ora ed accettata per allora,

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge 203/82. Alla scadenza il Concessionario

dovrà rilasciare improrogabilmente i terreni oggetto del presente contratto liberi da cose,

animali e persone, alla piena disponibilità del Concedente senza che il Concessionario abbia

nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto di affitto esistito, fatta salva la possibilità di

concedere il rinnovo previsto nell'avviso pubblico con espressa delibera di giunta

comunale.

ART.5) L'importo del canone annuo è fissato, in deroga agli artt. 8 e seguenti della legge

203/82, in Euro _____, 00, (_____/00) per un importo

complessivo per tutta la durata della concessione in uso di Euro

_____ Il canone di concessione annuale deve essere

versato in due rate, la prima entro il 31 maggio di ogni anno e la seconda entro il 10

novembre di ciascun anno. Il canone d'affitto, corrispondente a quello offerto

dall'aggiudicatario, sarà soggetto alla rivalutazione sulla base del 100% dell'indice ISTAT

del costo della vita a partire dal secondo anno.

ART. 6) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto il concessionario ha

presentato la cauzione di garanzia pari ad una annualità di Euro _____,00

(_____/00), prestando fidejussione bancaria n

_____.

ART. 7) Il Concessionario ha attivato una polizza assicurativa, per la responsabilità civile

verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di

rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti. Il Concessionario dovrà

consegnare all'Ente proprietario le quietanze di pagamento del premio annuale.

ART. 8) Il Concessionario dichiara di accettare l'affitto alle condizioni pattuite, di conoscere

gli alpeggi e di ritenerli idonei all'uso per il quale sono concessi; dichiara di rinunciare,

come in effetti rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 della legge 203/82, sia ad

ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt.8 e seguenti della

citata legge, sia ad ogni ipotesi di indennizzo di cui agli artt. 43 e 50 della legge 203/82, sia

al diritto di esecuzione di qualsiasi miglioramento ai sensi degli artt. 16 e seguenti sempre

della legge 203/82 fatto salvo quanto previsto in appresso, sia infine ed in generale ad ogni

diritto che potesse spettargli in relazione alla predetta L.203/82 e/o altra legge in materia di

patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente

contratto.

ART. 9) Il concessionario è tenuto alla conduzione dei pascoli con ogni cura, e con ogni altro onere od obbligo di cui al capitolato di concessione.

ART. 10) E' fatto divieto al Concessionario di sub affittare, di concedere ad altri il godimento, di tutti o parte dei terreni per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di trasferire ad altri il presente contratto, di apportare modifiche allo stato dei luoghi, di attuare addizioni o miglioramenti se non espressamente autorizzati previo accordo scritto tra le parti. In caso contrario, i miglioramenti restano a beneficio del fondo, con l'espressa e dichiarata rinuncia del Concessionario ai diritti di legge in materia.

ART. 11) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Capitolato di Concessione d'Uso, allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 03/04/2015, alla legislazione vigente in materia, e alla normativa secondaria adottata dal Comune.

ART. 12) Sono a totale carico della parte concessionaria tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti.

ART. 13) Il concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative ai fondi da essa presi in affitto; ha inoltre l'obbligo e la cura della perfetta conservazione dei confini di tutti i terreni ad essa consegnati, obbligandosi a comunicare immediatamente al proprietario qualunque modifica degli stessi operata da terzi.

ART. 14) Il ritardo 30 giorni del pagamento del canone, comporta l'automatica risoluzione del contratto, come ogni clausola non osservata del presente atto è da ritenere essenziale e, conseguentemente, motivo di risoluzione del contratto.

ART. 15) Le parti danno altresì atto che, essendo stipulato il presente contratto, decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, in assenza

dell'informazione antimafia, i pagamenti saranno corrisposti sotto condizione risolutiva e che il Comune di Savio dell'Adamello recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del canone relativo al periodo di effettivo godimento del bene, nei limiti delle utilità conseguite, qualora dall'esito dei controlli risultasse a carico del concessionario la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011 ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

ART. 16) Il Concessionario, nel concordare espressamente di rilasciare, come rilascia, ampia ed incondizionata garanzia liberatoria nei confronti delle Organizzazioni Professionali di Categoria, intervenute a prestare l'assistenza di legge nella persona del Sig.

_____ dell'Organizzazione Sindacale

_____ in rappresentanza del concessionario, da atto e

conviene che il presente accordo è stipulato in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di locazione di fondi rustici ed ai sensi dell'art. 45 Legge n. 203 del 3/5/1982.

L'affittuario uscente, alla scadenza del presente contratto, non potrà esercitare il diritto di prelazione (art. 4 bis patti agrari della L. 203/1982) essendo il presente accordo stipulato in deroga.

In particolare il concessionario, pienamente a conoscenza del disposto dell'art. 45 della Legge n. 203/1982, riconosce e dichiara:

a) di essere stato ritualmente assistito dalle Organizzazioni Professionali di categoria, così come sopra rappresentate, sin dall'inizio ed in ogni fase della formazione del presente accordo;

b) di essere state dettagliatamente informato dalle stesse di tutti i propri diritti e delle

conseguenze giuridiche non solo dell'accordo nel suo insieme ma anche di ogni patto e

clausola dello stesso;

c) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto ed in particolare quello della sua

durata, dichiarando che diversamente lo stesso non sarebbe stato concluso;

d) che alla firma del presente accordo sono personalmente e contestualmente presenti le

parti ed il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di Categoria, così come

sopra individuato.

ART. 17) Tutti i sottoscritti firmatari del presente accordo, in relazione a quanto previsto

dalla legge 675/96, esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati finalizzato

esclusivamente alla gestione amministrativa del contratto.

ART. 18) Ogni modificazione del presente contratto, dovrà essere stipulata per iscritto con

l'assistenza delle Organizzazioni Professionali cui il concessionario aderisce. In caso di

insorgenti controversie, le parti si impegnano ad avvalersi dell'azione conciliativa della

Organizzazione sindacale, prima di adire le vie legali;

in caso di esito negativo, le parti riconoscono valido il Foro di Brescia.

In conformità di quanto sopra, il rappresentante delle organizzazioni di categoria

sottoscrive il presente accordo ai sensi dell'art. 45 della legge 203 del 03/05/82.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

L'Affittuario

Il Rappresentante del sindacato provinciale